

## **TI\_GERICHTE 12.2019.140 vom 30. September 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-09-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2019.140](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2019.140)

FR: TI\_GERICHTE 12.2019.140 du 30 septembre 2019

IT: TI\_GERICHTE 12.2019.140 del 30 settembre 2019

### **Volltext**

Incarto n.12.2019.140

Rinvio TF

Lugano

30 settembre 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n.OR.2016.32 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 20 dicembre 2011 da

AP 1

rappr. da PA 1

contro

AO 1

con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 178'647.60 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2008;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto avv. Gloria Federici con decisione 23 maggio 2017 ha respinto;

appellante l'attrice con appello 19 giugno 2017, con cui ha chiesto l'annullamento del querelato giudizio con conseguente rinvio dell'incarto al Pretore aggiunto per una nuova decisione e in via subordinata la sua riforma nel senso di accogliere la petizione perfr. 178'000.- oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2008, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 5 settembre 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

preso atto della sentenza 3 luglio 2019 (inc. n. 4A\_27/2019) con cui la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale, accogliendo il ricorso in materia civile presentato il 18

gennaio 2019 dall'attrice, ha annullato la decisione 27 novembre 2018 (inc. n. 12.2017.93) con cui questa Camera aveva respinto l'appello, rinviando la causa all'autorità cantonale per un nuovo giudizio;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

2. Il 25 settembre 2007 AP 1, sulla base dell'ordine impartito al suo consulente il giorno precedente (doc. A16), ha provveduto ad acquistare, per un importo di fr. 30'000.-, il prodotto strutturato n.v. \_\_\_\_\_, corrispondente al fondo denominato O\_\_\_\_\_.

Quello stesso giorno M \_\_\_\_\_, con quelle medesime modalità (doc. A15), ha effettuato un identico investimento.

Il 28 dicembre 2007 M \_\_\_\_\_, sempre sulla base di un ordine impartito il 19 dicembre 2007 al suo consulente (doc. A18), ha acquistato, per un importo di 78'000.-, il prodotto strutturato n.v. \_\_\_\_\_, corrispondente al fondo denominato 100% C\_\_\_\_\_.

Il 15 settembre 2008 Lehman Brothers Holding Inc. ha depositato i bilanci, ciò che ha comportato il crollo del valore dei titoli da essa emessi o garantiti, tra cui i prodotti strutturati n.v. O\_\_\_\_\_ e n.v. 100% C\_\_\_\_\_.

3. Con petizione 20 dicembre 2011 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. A12), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 178'647.60 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2008. Essa, agendo anche in qualità di cessionaria delle pretese della sorella Mi \_\_\_\_\_ (doc. A10), ha in sintesi rimproverato alla convenuta una violazione del contratto di mandato in essere tra le parti e, dopo aver pure denunciato l'acquisto dei titoli per errore essenziale, ha preteso il risarcimento o la rifusione del loro valore.

La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

4. Con la decisione 23 maggio 2017 qui impugnata, emanata dopo che una precedente pronuncia sul merito resa il 13 dicembre 2013 dal Pretore aggiunto avv. Adriano Bernasconi era stata annullata il 25 luglio 2016 [inc. n. 12.2016.105] dalla scrivente Camera (su rinvio del Tribunale federale, che a sua volta il 9 giugno 2016 aveva annullato [inc. n. 4A\_679/2015] il precedente giudizio d'appello 6 novembre 2015 [inc. n. 12.2014.16]) siccome non erano date le condizioni per ammettere, al momento dell'emanazione della decisione, la sostituzione del giudice inizialmente investito del procedimento, ossia del Pretore aggiunto avv. Gloria Federici, quest'ultimo magistrato, dopo aver dato alle parti la possibilità di esprimersi in occasione del nuovo dibattimento finale del 31 gennaio 2017, ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 3'800.- e le spese di fr. 200.- a carico dell'attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 12'000.- a titolo di ripetibili. Il giudice di prime cure ha in sostanza escluso che la convenuta, che nell'occasione non aveva agito nell'ambito di una gestione d'affari senza mandato ma piuttosto nell'ambito di un contratto di consulenza agli investimenti, avesse violato gli obblighi contrattuali che le incombevano; ha ritenuto che non fossero adempiuti i presupposti per ammettere l'esistenza di un errore essenziale; ed ha aggiunto, a titolo abbondanziale, che l'attrice

non poteva in ogni caso chiedere in causa la rifusione in franchi svizzeri (ossia in ragione di fr. 118'647.60) del prodotto strutturato n.v. \_\_\_\_\_ di ■ 78'000.- e della relativa commissione di ■ 780.-.

5. Con l'appello 19 giugno 2017 che qui ci occupa, avverso dalla convenuta con risposta 5 settembre 2017, l'attrice ha chiesto di annullare il querelato giudizio con conseguente rinvio dell'incanto al Pretore aggiunto per una nuova decisione e in via subordinata di riformarlo nel senso di accogliere la petizione per un importo arrotondato a fr. 178'000.- oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2008, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa, oltre a lamentare il fatto che il Pretore aggiunto avv. Gloria Federici si fosse limitato a ricopiare la precedente sentenza del Pretore aggiunto avv. Adriano Bernasconi, annullata, ha rilevato che la responsabilità della convenuta era in realtà fondata sulle norme sulla gestione d'affari senza mandato e, se anche così non fosse stato, era in ogni caso data, dovendosi ammettere che la controparte aveva violato gli obblighi contrattuali, rispettivamente che i presupposti dell'errore essenziale erano adempiuti; e nulla ostava alla rifusione in franchi svizzeri dell'investimento di ■ 78'000.- e della relativa commissione di ■ 780.-.

6. In questa sede, come detto, l'attrice ha innanzitutto chiesto di annullare il querelato giudizio e di rinviare l'incanto per una nuova decisione al Pretore aggiunto avv. Gloria Federici, ravvisando una violazione degli art. 5 cpv. 3, 9 e 30 Cost. nel fatto che quest'ultimo avesse ricopiato il precedente giudizio dell'altro Pretore aggiunto avv. Adriano Bernasconi, annullato.

7. Ne discende che l'appello dell'attrice dev'essere accolto ai sensi dei considerandi senza che occorra esaminare le altre censure.

Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 178'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

-  
-

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente

Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricsuzione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono

causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso subsidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.